

Legge 43/2006 in un vicolo cieco?

Il Governo non approva la delega prevista, rinviandola di un anno

di Dott. Stefano Citterio
Presidente Collegio IPASVI Como

«All'articolo 4, comma 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi"». È questo il testo del DDL licenziato dal Consiglio dei Ministri del 31 agosto u.s. con il quale il Governo ha rinviato al settembre dell'anno prossimo il termine della delega per l'Istituzione degli Ordini per tutte le professioni sanitarie (22 profili - circa 500 mila operatori interessati) prevista appunto dalla legge 43/2006.

Le motivazioni ufficiali, dichiarano che il rinvio è "per non vanificare il lavoro già svolto e dare concreta risposta alle categorie interessate che attendono tale regolamentazione" e, soprattutto, per "ricollegare la regolamentazione del settore all'interno della annunciata più ampia riforma di tutti gli Ordini professionali".

Le giustificazioni del blocco "sono deboli e appaiono generiche e poco attente alla specificità delle professioni sanitarie", ha commentato Annalisa Silvestro, Presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, che evidenzia le divisioni emerse nel Consiglio dei Ministri: "Da una parte abbiamo i sostenitori delle liberalizzazioni, del mercato, e della necessità di superare l'anacronismo degli Ordini, dall'altra i sostenitori dell'innovazione degli Ordini cui riconoscere le funzioni di verifica dell'idoneità all'esercizio professionale, del mantenimento delle competenze e della deontologia nei comportamenti professionali, il tutto a tutela del Cittadino".

Secondo il Sole24Ore Sanità, a dire "no" a nuovi Ordini sarebbero stati, in particolare, il Vice-Presidente Rutelli sostenuto da Amato, Bonino, Lanzillotta e Bersani. Solo l'intervento di mediazione di Massimo D'Alema, a sostegno del Ministro Turco, avrebbe "strappato" la delega di un anno.

Tutto ciò a pochi mesi dall'approvazione condivisa della Legge 43 (votata da maggioranza e opposizione, con la sola astensione di Rifondazione Comunista) e dopo un'estate intensa di incontri e discussioni per limare, con-

Editoriale

Legge 43/2006 in un vicolo cieco?
Il Governo non approva la delega
prevista, rinviandola di un anno

2

Professione e Responsabilità

Errori professionali e profili
di responsabilità degli infermieri
2° parte

4

È evidente che...

La gestione degli accessi vascolari
centrali

7

Etica e deontologia

Infermieri e codice deontologico

15

Infermieristica e Cure Complementari

Cos'è la Reflexologia

18

Dal coordinamento regionale dei
Collegi IPASVI della Lombardia

21

Sintesi delle principali modifiche appor-
tate dalle nuove linee guida per la
Rianimazione Cardiopolmonare Base e
Defibrillazione eseguita in soggetti adulti

25

News from the web

31

Eventi formativi

34

Poesia: Tic tac-tic tac

41

Notizie in pillole

42

Bacheca

46



cordare e definire una "bozza" accettabile del Decreto di attuazione della Delega tra i rappresentanti delle 22 Professioni, capitanati da Silvestro, e il Ministero della Salute (vedi www.ipasvi.como.it per le diverse bozze e osservazioni), disattendendo quindi gli impegni presi.

Neppure l'appello pubblicato su "Repubblica" del 30 agosto, preceduto da una lettera/appello al Ministro della Salute, ha sortito l'effetto sperato. A questo punto la preoccupazione che tutto finisca in una bolla di sapone esiste.

Va evidenziato che in questa partita sia le posizioni di partenza che le aspettative erano differenti tra le diverse famiglie di professioni.

Infermieri, Assistenti Sanitari, Ostetriche e Tecnici di Radiologia hanno già una regolamentazione in Albi e Collegi (che si distinguono dagli Ordini solo per questioni terminologiche, avendo i medesimi riferimenti normativi), mentre per le altre professioni si tratta di ottenere una rappresentanza istituzionale.

A tutto ciò aggiungerei il fatto che nonostante vi sia una equiparazione in termini normativi fra tutte le 22 professioni interessate (vedi legge 42/99, legge 43/06, livello formativo richiesto, definizione del profilo...), in realtà vi è una differenza rilevante in termini di specificità professionale, di campo proprio di attività e responsabilità, di possibilità di autonomia, questo al di là della semplice considerazione relativa alla consistenza numerica delle diverse figure.

In questo senso è comprensibile la perplessità ad attribuire a tutte le figure Albi e relativi Ordini professionali. Forse però è troppo tardi, a meno che non si metta mano alla regolamentazione complessiva di tutte le professioni sanitarie: ipotesi alquanto improbabile.

A mio parere andrebbe comunque effettuata una differenziazione all'interno delle 22 professioni, cominciando, ad esempio, da chi già ha una rappresentanza istituzionale definita e chi invece non la possiede.

Ma quale è la partita in gioco? Che rilevanza hanno/possono assumere gli Ordini professionali?

Senza voler scomodare la sociologia delle professioni o l'epistemologia, partirei da una semplice considerazione: la particolarità della relazione esistente tra il professionista e l'utente che vi si rivolge, soprattutto nel campo della salute. Questa disparità di condizione mi pare già di per sé sufficiente a richiedere l'esistenza di un "ente terzo" che possa garantire il Cittadino (e la collettività) circa i requisiti, le competenze e la professionalità di chi gli fornisce la prestazione richiesta.

Questo "ente terzo" può e deve poter intervenire sul pro-

fessionista per contribuire a definire e valutare il curriculum formativo, i percorsi di aggiornamento e sviluppo, il mantenimento dei requisiti per l'esercizio, il rispetto della deontologia professionale. Il tutto finalizzato a garantire il migliore servizio ai cittadini beneficiari e a favorire la libera espressione della professionalità.

Questo "ente terzo" per poter svolgere queste funzioni deve necessariamente essere costituito dai professionisti stessi, i quali, in virtù della competenza specifica possono esercitare realmente queste attività, garantendo al contempo lo sviluppo delle conoscenze e la libera espressione del professionista.

Al momento, non vi sono altri soggetti in grado di svolgere queste funzioni, ciascuno (il Cittadino, lo Stato, il Sindacato, l'eventuale datore di lavoro, il singolo professionista) ha compiti e responsabilità differenti che possono/devono integrarsi con quelle in discussione, senza

l'esercizio delle quali mancherebbe un tassello importante nell'intero sistema professionale e dei servizi alla persona.

Ora, se questo ente lo vogliamo chiamare Ordine o chissà come, poco importa, quello che conta è che queste funzioni siano assolve da qualcuno. Questo qualcuno deve essere, ovviamente, dotato di tutti gli strumenti per poterle esercitare. Questo è il vero punto di discussione della delega in oggetto. È chiaro che un Ordine professionale senza strumenti utili per l'espressione delle proprie funzioni non serve a nessuno. Su questo punto, in verità, la discussione estiva sul pos-

sibile decreto ha glissato completamente ed è stato trascurato clamorosamente da tutti i soggetti in causa.

Mi pare di poter affermare che tutto questo poco c'entri con i problemi circa la concorrenza, con il problema delle tariffe blindate, della pubblicità sanitaria, della creazione di lobby, di barriere eccessive all'ingresso della professione, ecc.

Questi temi sono estremamente importanti ma costituiscono "deformazioni patologiche" del sistema Ordinario, che, in alcuni ambiti, ha perso di vista l'origine delle sue funzioni concentrandosi solo su interessi di parte. Ma questo problema non si può affrontare semplicemente eliminando gli Ordini professionali, semmai va compreso come evitare queste "storture".

Anche in questo caso registro l'assenza di un dibattito serio su questo tema.

Per questi motivi vorrei che all'interno del nostro gruppo professionale si aprisse il dibattito su come rendere l'ordine uno strumento efficace per garantire qualità ed efficienza alle prestazioni e su come ridurre il rischio della deformazione del sistema ordinistico stesso.

Il testo del Ddl di Proroga

Articolo 1

All'articolo 4, comma 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi".

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

